



**REGOLAMENTO PROVVISORIO
SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E DEI SERVIZI**

***CONTENENTE CRITERI E MODALITA' PER L'AFFIDAMENTO DI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO O DI RICERCA
OVVERO DI CONSULENZA
(Art. 3, comma 56, della Legge 244/2007)***

INTEGRAZIONE DEL VIGENTE

REGOLAMENTO PROVVISORIO DI CONTABILITA' E DI AMMINISTRAZIONE

ATTIVITA' DEL COMITATO DI GESTIONE PROVVISORIA

PREMESSA

Il *Parco tecnologico e archeologico delle colline metallifere grossetane* è stato istituito con Decreto 28 febbraio 2002 (G.U. n° 107/2002) del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, d'intesa con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Toscana, in attuazione del disposto dell'art. 114, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Le finalità che con l'istituzione del *Parco tecnologico e archeologico delle colline metallifere grossetane* si intendono perseguire sono quelle di assicurare il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico-culturale e tecnico-scientifico dei siti e dei beni dell'attività mineraria individuati in apposita cartografia e ritenuti di rilevante valore storico, culturale e ambientale.

Al tal fine, il *Parco tecnologico e archeologico delle colline metallifere grossetane*, d'intesa con le Soprintendenze competenti per materia e territorio e con gli enti locali preposti, cura e coordina le seguenti attività:

- a) tutelare, conservare e valorizzare per fini ambientali, culturali, scientifici, formativi e turistici, i siti e i beni connessi all'attività mineraria;
- b) conservare e valorizzare in strutture museali e archivistiche il patrimonio di archeologia industriale e quello documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo della storia e della cultura mineraria;
- c) tutelare e conservare gli habitat, il paesaggio culturale e i valori antropici connessi con l'attività estrattiva;
- d) promuovere, sostenere e sviluppare attività di formazione e di ricerca nei settori storico, archeologico, scientifico e tecnologico;
- e) promuovere e sostenere attività educative e artistico-culturali compatibili con i valori da tutelare;
- f) promuovere il turismo di carattere culturale e ambientale.



Nelle more del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico del Consorzio di Gestione - costituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Grosseto, dalla Comunità Montana delle colline metallifere e dai comuni interessati – la gestione del *Parco tecnologico e archeologico delle colline metallifere grossetane* è attualmente affidata – ai sensi dell'art. 8 del Decreto sopra citato - ad un "Comitato di Gestione provvisoria" composto da un presidente, nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e da cinque componenti nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio secondo le seguenti modalità:

- a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali su designazione del Ministro per i beni e le attività culturali;
- b) un rappresentante della Regione Toscana su designazione del Presidente della Regione medesima;
- c) un rappresentante della Provincia di Grosseto su designazione del Presidente della Provincia medesima;
- d) un rappresentante della Comunità Montana delle colline metallifere su designazione del Presidente della Comunità Montana medesima;
- e) un rappresentante dei comuni interessati su designazione dei medesimi.

In attesa della costituzione del previsto Consorzio e dell'approvazione dello Statuto che definirà gli organi, l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti, l'attività del Comitato di Gestione provvisoria è disciplinata da un "Regolamento Provvisorio di Contabilità e di Amministrazione" recepito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Tale Regolamento, in un quadro normativo di riferimento non univocamente determinato, si ispira ed applica, in quanto compatibili, i principi contabili e di gestione del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e del "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici" approvato con DPR 27 febbraio 2003, n.97.



Considerato che i flussi di finanziamento non risultano ancora stabilizzati in quanto i trasferimenti ministeriali – che rappresentano la quasi totalità delle entrate – sono approvati di anno in anno, gli organi di direzione del Parco hanno ritenuto, prudenzialmente, di non costituire uffici e/o strutture stabili per la gestione, finalizzando le risorse verso l'implementazione delle attività tipiche ed istituzionali e limitando all' indispensabile quelle di funzionamento.

La struttura burocratica, pertanto, non prevede personale dipendente stabile, né a tempo indeterminato né determinato. Per quanto riguarda le attività amministrative e contabili, il Parco si avvale tramite convenzione, degli uffici degli enti territoriali che ne fanno parte.

In questo contesto, non si sono manifestati i presupposti per l'applicazione del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" né il *Parco tecnologico e archeologico delle colline metallifere grossetane* ha ritenuto necessario dotarsi di uno specifico Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Tenuto conto, tuttavia, del mutamento del quadro normativo derivante dalle previsioni della Legge Finanziaria per il 2008 (Legge n. 244/2007) in materia di affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, ricerca ovvero di consulenza, si ritiene opportuno recepirne le disposizioni al fine di assicurare la massima imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Si ritiene pertanto di dover integrare il vigente Regolamento provvisorio di contabilità e amministrazione con specifiche norme regolanti l'organizzazione degli uffici e, più nello specifico, l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenza in attuazione dell'art. 3, comma 56, della Legge 244/2007.

Le presenti norme regolamentari sono conformi ai principi del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed applicano per quanto possibile, in ragione della specifica natura giuridica del *Parco tecnologico e archeologico delle colline metallifere grossetane*, le disposizioni organizzative di cui al T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente versione del Regolamento recepisce le osservazioni della Corte dei Conti –Sezione Regionale di Controllo per la Toscana – formulate in data 18 febbraio 2009 e trasmesse con nota prot. 409 del 19 febbraio 2009



CAPO I

FINALITA' E CONTENUTO

Articolo 1

(Finalità del regolamento)

1. Il presente regolamento integra il vigente “Regolamento provvisorio di contabilità e di amministrazione” e disciplina l’ordinamento degli uffici e dei servizi del *Parco tecnologico e archeologico delle colline metallifere grossetane*, nelle more del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico del Consorzio di Gestione istituito con decreto 28 febbraio 2002 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, d’intesa con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Toscana.
2. Disciplina gli incarichi di cui all’art. 110 del D.Lgs.267/2000.
3. Disciplina altresì l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenza, determinando criteri e modalità e fissando i relativi limiti di spesa al fine di assicurare la corretta gestione da parte del Comitato di Gestione Provvisoria di cui all’art. 8 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio d’intesa con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Toscana del 28 febbraio 2002 e consentire il migliore perseguimento dei fini istituzionali assegnati.
4. Rispetta i principi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni.
5. Il presente regolamento si ispira a criteri di funzionalità e flessibilità nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. Assicura altresì imparzialità e trasparenza nell’azione amministrativa.



CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 2

(Dotazione organica)

1. Considerata la natura provvisoria della sua istituzione avvenuta con decreto 28 febbraio 2002 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, d'intesa con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Toscana nonché la provvisorietà dei relativi finanziamenti ministeriali, nelle more del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, il *Parco tecnologico e archeologico delle colline metallifere grossetane* non ha una dotazione organica propria e non ha personale dipendente né a tempo determinato né a tempo indeterminato.
2. Per la gestione contabile/amministrativa il Parco si avvale, tramite convenzione anche a titolo oneroso, della struttura burocratica della Provincia come previsto dal Decreto 28 febbraio 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ovvero degli enti locali che ne fanno parte.

Articolo 3

(Perseguimento di obiettivi determinati)

1. Per la realizzazione di progetti operativi volti al perseguimento delle finalità istituzionali assegnate al *Parco tecnologico e archeologico delle colline metallifere grossetane* con Decreto 28 febbraio 2002 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, possono essere conferite, con convenzioni a termine, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità ai sensi dell'art. 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000.
2. I progetti operativi di cui al comma 1 debbono essere contenuti negli strumenti di programmazione approvati dal Comitato di Gestione provvisoria.
3. Le collaborazioni conferite ai sensi del presente articolo non possono avere durata superiore al mandato del Presidente e a quella degli strumenti di programmazione approvati.



4. I collaboratori incaricati debbono essere in possesso di conoscenze specialistiche e/o esperienze specifiche adeguate e funzionali al perseguimento degli obiettivi.

CAPO III

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Articolo 4

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Capo del Regolamento disciplina altresì, nel rispetto dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, il conferimento di incarichi individuali di collaborazione compresi quelli di studio, ricerca o consulenza, con contratto di lavoro autonomo, sia di tipo occasionale che coordinato e continuativo.
2. Il presente regolamento non si applica:
 - a) agli incarichi professionali occasionalmente conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio o per le relative domiciliazioni;
 - b) agli incarichi professionali di cui agli artt. 90 e 91 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - c) ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
 - d) ai componenti esterni delle commissioni di concorso e di gara;
 - e) agli incarichi per servizi obbligatori per Legge, in mancanza di uffici a ciò deputati;
3. Restano comunque salve le previsioni legislative speciali che, per determinate attività, stabiliscono i requisiti dei collaboratori.



Articolo 5

(Condizioni per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza)

1. L'affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Comitato di Gestione provvisoria, anche all'interno dei documenti di programmazione.
2. Gli atti di affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza, di importo superiore a 5.000,00 euro, sono trasmessi alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1 –comma 173- della Legge n. 266/2005.

Articolo 6

(Limiti di spesa)

1. Il Comitato di Gestione provvisoria, nell'ambito dei documenti di programmazione, stabilisce il limite massimo di spesa annua per l'attribuzione di tutti gli incarichi di cui al presente Regolamento con riferimento al piano di lavoro, agli obiettivi da raggiungere e alle risorse finanziarie a disposizione.



Articolo 7

(Presupposti per il conferimento degli incarichi)

1. Per il conferimento degli incarichi disciplinati al presente Capo del Regolamento è richiesto il requisito minimo necessario della attinente laurea magistrale o del titolo equivalente salvi i casi in cui la prestazione richiesta presuppone necessariamente l'abilitazione e/o l'iscrizione all'albo del professionista. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma comunque restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
2. Il conferimento degli incarichi può avvenire solo in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali del *Parco tecnologico e archeologico delle colline metallifere grossetane*;
 - b) deve essere preliminarmente accertato che le prestazioni necessarie non siano esigibili nel quadro della convenzione regolante i rapporti tra la Provincia (e/o altri enti locali) e il *Parco tecnologico e archeologico delle colline metallifere grossetane*.
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.
3. La prestazione non può comportare la possibilità di rappresentare il Parco o di agire in nome e per conto dell'Ente e non può ammettere responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.



CAPO IV

PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

Articolo 8

(Procedura di selezione)

1. Gli incarichi sono conferiti di norma con procedura di selezione con la comparazione di curricula professionali e, ove ritenuto opportuno, colloquio e/o offerta economica. In particolare l'offerta economica viene utilizzata nell'ipotesi in cui non sia facilmente predeterminabile il valore della prestazione.
2. Tali procedure sono adeguatamente pubblicizzate anche sul sito web istituzionale.

Articolo 9

(Conferimento di incarico senza procedura comparativa)

1. Possono essere conferiti incarichi in via diretta, senza esperimento di apposita selezione, soltanto quando ricorrano i seguenti casi:
 - a) Esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei;
 - b) Tipologia di prestazioni per le quali non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta non può che essere affidata unicamente ad un determinato soggetto;



Articolo 10 *(Contratto di incarico)*

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono conferiti dal Presidente del *Parco tecnologico e archeologico delle colline metallifere grossetane*.
2. I contratti debbono essere stipulati in forma scritta e contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) l'oggetto e il luogo della prestazione;
 - b) le modalità di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
 - c) la durata della prestazione o il termine finale;
 - d) il compenso e le modalità di corresponsione dello stesso;
 - e) forme di controllo.
3. Il compenso è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, alle condizioni di mercato ed alla utilità che l'ente ne ricava o all'offerta economica presentata. Il pagamento è condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene, di norma, al termine di svolgimento dello stesso, salvo diversa pattuizione in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni.
4. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.
5. Per gli incarichi meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione è possibile concludere il contratto tramite lettera commerciale con la quale si dispone l'ordinazione della prestazione e su cui devono essere riportati, oltre alla accettazione dell'incaricato in merito alle prestazioni definite, le clausole e le condizioni essenziali dell'incarico.
6. La proroga del contratto può avvenire una sola volta per ragioni debitamente motivate.



CAPO V

PUBBLICAZIONE

Articolo 11

(Efficacia del contratto)

1. I contratti sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione, sul sito istituzionale del *Parco tecnologico e archeologico delle colline metallifere grossetane*, del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

CAPO VI

COMUNICAZIONI

Articolo 12

(Comunicazioni)

1. Il presente Regolamento è trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
2. Ai sensi dell'art. 3-comma 57- della Legge 244/2007, il presente Regolamento è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla sua adozione.

